

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 12 del 30 Aprile 2018

1. DEF 2018 - L'azione delle Camere di commercio inclusa nel Piano nazionale di riforme

Con un **comunicato stampa del 27 aprile 2018**, Unioncamere informa che nel Documento di economia e finanza – DEF 2018 firmato dal Governo, le Camere di commercio sono richiamate come uno dei **soggetti attuatori delle riforme dirette alla modernizzazione del Paese**.

L'azione delle Camere di commercio viene citata sia nel **Piano Impresa 4.0**, sia nel capitolo riguardante le **semplificazioni**, sia all'interno della riforma della disciplina sulla **crisi di impresa e insolvenza**.

Le iniziative che saranno portate avanti dalle Camere di Commercio riguardano i punti seguenti:

1) L'avvio, a partire da marzo, del regolamento per **la certificazione dei Centri di trasferimento tecnologico**. Si tratta di uno dei soggetti (insieme ai Punti impresa digitale costituiti dalle Camere di commercio, agli **Innovation Hub** e ai **Competence Centre**) introdotti dal **Piano industria 4.0** per dare impulso ai processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese italiane.

La certificazione dei Centri di trasferimento tecnologico verrà rilasciata da Unioncamere, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionale, attraverso una propria struttura tecnica nazionale.

2) Sul fronte delle iniziative di semplificazione per le imprese, il Piano nazionale di riforme cita poi il servizio **impresa.italia.it**, realizzato da **InfoCamere**. Si tratta della piattaforma online attraverso la quale ogni imprenditore può accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa anche da smartphone e tablet.

3) Quasi 1.400 le **Startup innovative costituite online** attraverso la modalità digitale gratuita introdotta a luglio 2016. Come evidenzia il PNR, questa procedura mette a disposizione un modello gratuito e standard per gli atti fondativi dell'impresa, personalizzabili dall'utente sulla piattaforma on line realizzata da InfoCamere in collaborazione con le Camere di commercio per conto del **ministero dello Sviluppo economico**.

4) L'avvio della **fase preventiva e stragiudiziale** affidata ad un organismo pubblico, che verrà costituito presso le Camere di Commercio diretta a favorire **la ristrutturazione precoce delle imprese in crisi**. Obiettivo di questa fase è **anticipare l'emersione della crisi** attraverso un'analisi preliminare delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore e operare per una composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell'accordo con i creditori.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

2. COMMERCIO DI VICINATO E AGENZIA D'AFFARI - VENDITE SOTTOCOSTO - Due nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

1) Con la **risoluzione n. 96594 del 12 marzo 2018**, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito all'apertura, nello stesso locale, di un'attività di **commercio di vicinato di prodotti non alimentari** (esercitato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di connessa **agenzia di affari** per l'intermediazione nella vendita di abbigliamento ed attrezzature per bambini usate.

In particolare si chiede di conoscere, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi, se

le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, in modo che risulti agevole la distinzione anche ai fini dell'attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

In questo caso il Ministero ritiene che, pur in assenza di una specifica prescrizione nazionale, è ragionevole richiedere all'esercente di collocare le merci in modo che risulti agevole la **distinzione tra quelle nuove e quelle usate**, anche ai fini dell'attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

2) Con la **risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018**, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti in materia di **vendite sottocosto** e, nello specifico, se per le vendite, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (recante "*Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*"), ovvero effettuate **senza comunicazione all'autorità comunale**, sia previsto il superamento delle tre volte di vendite sottocosto in un anno, del numero di giorni e del numero delle referenze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - richiamando anche quanto già precisato nella circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 - ha chiarito che nel caso di **vendite sottocosto**, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 218/2001, ovvero effettuate senza comunicazione all'autorità comunale, non si applica:

- l'obbligo di **comunicazione preventiva** al Comune;
- l'obbligo di effettuazione delle vendite per sole **tre volte** nel corso dell'anno;
- il limite di **durata** dei periodi di vendita **non superiore a dieci giorni**;
- il limite delle **cinquanta referenze** (prodotti);
- l'obbligo del **decorso di un periodo pari a venti giorni** tra una vendita sottocosto e l'altra, previsto all'art. 1, comma 5.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 96594/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 96599/2018 clicca qui.](#)

3. ANTIRICICLAGGIO - REGISTRO DEI COMPRO ORO E TUTELA DEI DATI - Il parere del Garante per la privacy sullo schema di decreto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di decreto concernente le **modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del registro degli operatori compro oro**, istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro.

Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge n. 170 del 12 agosto 2016 concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2015) volta ad attuare la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, circa la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. "quarta direttiva"), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 7.

Lo schema sottoposto all'Autorità si compone di dieci articoli in cui sono stabiliti, tra l'altro,:

- *la struttura del registro (composto di due sezioni: una ad accesso pubblico e una ad accesso riservato);*
- *le modalità di iscrizione degli operatori;*
- *l'obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati al Ministero dell'Economia, UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), Guardia di finanza, autorità giudiziaria.*

Con **parere del 12 aprile 2018** (Registro dei provvedimenti n. 211– Doc. web n. 8576294) - che segue quello espresso il 9 marzo 2017 (doc. web n. 6285103) sul decreto legislativo che recepiva la direttiva europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - il Garante per la privacy ha indicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze le misure e gli accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali le modalità tecniche di invio dei dati al **Registro degli operatori compro oro**.

Per assicurare il pieno rispetto dei principi di finalità e proporzionalità del trattamento e pertinenza dei dati, il Garante ha chiesto al Ministero dell'Economia di effettuare una **selezione attenta dei dati da inserire nel registro**. Lo schema attuale prevede infatti che nella sezione del registro ad accesso pubblico siano annotate e consultabili, indiscriminatamente, tutte le informazioni trasmesse dall'operatore al momento dell'iscrizione (*dati anagrafici, residenza, codici fiscali, estremi dei conti correnti dedicati, indirizzi PEC per comunicazioni con l'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che gestisce il Registro*). Dati non tutti liberamente accessibili

secondo il Garante: tra questi, ad esempio, gli indirizzi PEC, sicuramente utili all'OAM per contattare gli operatori, potrebbero essere conservati nell'archivio dell'Organismo senza essere resi "pubblici" tramite il registro.

Per quanto riguarda poi la **sottosezione ad accesso riservato** - in cui, oltre ai dati di carattere generale, sono registrati anche gli estremi di provvedimenti sanzionatori, di sospensione dell'attività, di cancellazione dal registro - il Garante ha chiesto al Ministero dell'Economia di specificare che l'accesso avvenga su connessione protetta e previa procedura di autenticazione e autorizzazione e di precisare le modalità, ora non indicate, di interfaccia con gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del Garante Privacy 8576294/2018 qui.](#)

4. STARTUP INNOVATIVE - Pubblicato il nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio - Record di costituzioni online

Nel solo mese di marzo 2018 ben 108 startup innovative sono state costituite online: si tratta del mese più prolifico dall'avvio della nuova procedura digitale.

Al 31 marzo 2018 sono **1.381** le startup innovative costituite attraverso la nuova modalità digitale e gratuita. Quasi **una startup su due (45,1%)**, tra quelle avviate nel primo trimestre dell'anno, ha scelto questa opzione.

Lo evidenzia il **nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio** pubblicato in data odierna dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

Il Ministero ricorda che, a partire dal 20 luglio 2016, le startup innovative, come definite dal D.L. n. 179/2012, possono essere costituite online, facendo ricorso a una **procedura alternativa** a quella tradizionale per **atto pubblico**.

Si tratta di una **modalità gratuita**, in quanto non sono dovuti oneri per la costituzione, e **digitale**, essendo incentrata sull'utilizzo di una **piattaforma online**.

Gli atti fondativi dell'impresa vengono predisposti sulla base di un **modello standard, personalizzabile** dall'utente, e convalidato con **firma digitale**.

Se lo desiderano, i contraenti possono avvalersi anche dell'**assistenza qualificata** e gratuita della propria Camera di Commercio (ufficio AQI).

Il rapporto fa segnare il **nuovo record assoluto di costituzioni online tanto a livello trimestrale quanto mensile**. Nel solo primo trimestre del 2018 sono state **276** le imprese innovative costituite online: tra queste, ben **108** sono state registrate nel solo mese di marzo.

La nuova modalità di costituzione rappresenta un'assoluta novità per il diritto societario italiano, ed è stata oggetto di diversi ricorsi amministrativi.

Una recente **pronuncia del TAR del Lazio** (sentenza 2 ottobre 2017) ne ha confermato la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali. Tuttavia, lo scorso 2 aprile, il **Consiglio Nazionale del Notariato** ha impugnato la sentenza, investendo del giudizio definitivo il Consiglio di Stato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite i propri canali istituzionali, provvederà a comunicare eventuali sviluppi di rilievo per l'utenza.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento delle Startup innovative e Incubatori certificati clicca qui.](#)

5. STARTUP INNOVATIVE E IL FONDO DI GARANZIA - Pubblicato il 15° rapporto trimestrale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **15° rapporto trimestrale** con i dati aggiornati al **31 marzo 2018** su "**Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI**".

Dal rapporto emerge che, a quattro anni e mezzo dall'entrata in vigore della misura, sono **1.934** le Startup innovative che hanno ricevuto un **prestito garantito dal Fondo di Garanzia sul credito alle PMI (FGPMI)**, per erogazioni complessive pari a circa **667 milioni di euro**.

Rispetto al 31 dicembre 2017, le Startup finanziate + 186 e il credito erogato + 71.482.696 euro. E in particolare, **845** Startup hanno ricevuto più di un prestito, per un totale di **3.170 operazioni**, con una **durata media di 54,4 mesi** e un ammontare medio di poco superiore a 210mila euro.

Nel **primo trimestre del 2018** le operazioni approvate dal Fondo di Garanzia in favore delle Startup innovative sono state ben **444**; 177 di esse sono già risultate nell'erogazione di un prestito, per un ammontare di circa 35 milioni di euro. Tale cifra aumenterà verosimilmente nei prossimi mesi, poiché 258 operazioni, per oltre 57,6 milioni di euro, risultano autorizzate ma ancora non perfezionate dall'istituto di credito.

Allo stato attuale, le operazioni già giunte a scadenza senza attivazione della garanzia rappresentano il 10,6% del totale, mentre il 63% risulta in regolare ammortamento.

Sono 93 le operazioni per cui è stata effettivamente attivata la garanzia del Fondo: un'incidenza di crediti in sofferenza molto più bassa rispetto a quella riportata dalle altre società di capitali di recente costituzione (2,2% contro 7,5%).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al Fondo di Garanzia per le PMI clicca qui.](#)

6. PRIVACY - Dalla Francia un software gratuito per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati - Disponibile anche un breve tutorial realizzato dal Garante italiano

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha reso noto che la **CNIL**, l'Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**.

Il software - **gratuito e liberamente scaricabile** dal sito della CNIL - offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.

La **versione in lingua italiana** è stata messa a punto anche con la collaborazione del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Autorità italiana ricorda che il software è in **continua evoluzione**, con revisioni introdotte anche sulla base dell'esperienza raccolta e delle segnalazioni degli utenti e avverte che lo stesso **“NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d'impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate”**.

L'Autorità ricorda, infine, che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.

Per approfondimenti, è disponibile anche un **breve tutorial** realizzato dal Garante italiano.

LINK:

[Per accedere al sito della CNIL e scaricare il software clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il tutorial realizzato dal Garante italiano clicca qui.](#)

7. REVISIONE LEGALE - Indetta la sessione d'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - Domande entro il prossimo 24 maggio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018, il **bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale** per l'esercizio della **revisione legale**.

La domanda di ammissione alle prove d'esame deve essere presentata **esclusivamente via internet**, attraverso apposita **applicazione informatica** disponibile nel sito della Ragioneria Generale dello Stato - Sezione Revisione legale.

Il termine di presentazione delle domande è fissato **alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018**. Nel caso tale termine cada in giorno festivo, verrà prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione all'esame verrà certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso all'applicazione informatica predetta.

Il sistema informatico rilascia il **numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame** che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identità.

All'atto della compilazione della domanda, il candidato sarà tenuto:

a) al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni denominato «*PagoPA*» accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del **contributo per le spese di esame**, nella misura di **euro 100,00**;

b) all'**assolvimento dell'imposta di bollo** dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di **euro 16,00**, tramite il servizio *@e.bollo* che consente l'acquisto della marca da bollo digitale, anch'esso accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti *PagoPA*.

Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno **6 luglio 2018**, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta, verrà data **comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo**.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

LINK:

[Per scaricare il testo del bando clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla revisione legale e scaricare il modulo per la presentazione della domanda clicca qui.](#)

8. REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Fissati i costi e le tariffe di funzionamento per il 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, il **decreto 16 febbraio 2018** del Ministero dello Sviluppo Economico recante il "***Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro delle opposizioni per l'anno 2018***".

Le tariffe sono indicate all'articolo 2 ed hanno validità sino al **31 dicembre 2018** (art. 2, comma 4)

Ogni operatore iscritto al registro potrà acquistare, **in modalità prepagata** e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei **pacchetti di numerazioni** al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.(art. 2, comma 2).

L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute e nel caso in cui cessi la validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica **non determina un obbligo di rimborso** da parte del gestore (art. 3).

Nel decreto viene, altresì, indicato il **piano dei costi** relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2018, che comprende:

- i **costi di gestione del sistema lato abbonati**, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;
- i **costi di gestione del sistema lato operatori**, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori;
- i **costi di manutenzione del sistema**, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;
- i **costi di housing**, comprensivi dei costi di affitto dei locali e di utilizzo del DBU;
- i **costi di amministrazione**, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro (art. 4).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) La **Fondazione ENASARCO**, con un Comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso nota l'introduzione, all'interno del "**Programma delle prestazioni integrative 2018**", di un **contributo straordinario di 1.000 euro** destinato al sostegno del reddito degli **agenti e promotori** che interrompano momentaneamente l'attività per **infortunio, malattia o ricovero**.

La prestazione può essere erogata **una sola volta nel 2018** e spetta agli agenti in attività.

Il contributo deve essere **richiesto**, a pena di decadenza, **entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento** tramite PEC all'indirizzo prestazioni@pec.enasarco.it o con raccomandata a/r.

Alla domanda è necessario **allegare**:

- descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
- copia del documento di identità valido del richiedente;
- documentazione attestante i giorni di prognosi;
- modello ISEE in corso di validità.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

2) E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **Decreto direttoriale 23 aprile 2018**, recante modifiche al decreto direttoriale 4 gennaio 2017 (credito d'imposta acquisto beni strumentali Mezzogiorno).

Il decreto disciplina la procedura di ammissione alle risorse del PON IC dei progetti di investimento delle PMI beneficiarie a seguito delle modifiche introdotte alla misura credito d'imposta dall'articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e del 29 dicembre 2017.

Le nuove norme si applicano alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

3) L'**attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori da allegare al contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431:

- va acquisita dalle parti e **costituisce elemento necessario** ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste;
 - non va obbligatoriamente allegata al contratto di locazione**;
 - nel caso di allegazione, in sede di registrazione del contratto di locazione, l'ufficio dell'Agenzia provvederà alla registrazione anche dell'attestato **senza autonoma applicazione dell'imposta di registro**;
 - per quanto attiene all'**applicazione dell'imposta di bollo**, rileva la disposizione recata dall'articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che prevede un trattamento di **esenzione dall'imposta**.
- Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018**.

LINK:

[Per caricare il testo della risoluzione n. 31/E/2018 clicca qui.](#)

4) Con la **circolare n. 7/E del 27 aprile 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la precedente circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, con la quale era stata pubblicata la prima "**Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016**".

La nuova guida - relativa all'anno d'imposta 2017 - costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Tale documento è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate.

LINK:

[Per caricare il testo della circolare n. 7/E/2018 clicca qui.](#)

5) Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "**Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia**

di protezione dei dati personali”, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy”. Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una **check list** di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Nell’introduzione al lavoro viene sottolineato come la nuova normativa comporti per i “*professionisti un cambiamento culturale nell’approccio al modello di gestione della Privacy*”.

LINK:

[Per caricare il testo del documento clicca qui.](#)

6) È consentito esibire alle Forze dell’Ordine, in sede di controllo, il certificato di assicurazione RC Auto in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso, senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Lo ha rammentato il **Giudice di Pace di Pontremoli nella sentenza n. 168/2018 del 23 marzo 2018.**

Il ricorrente era stato sanzionato dai Carabinieri per aver violato l’art. 180, commi 1 lettera D) e 7, lettera 10, del Codice della Strada in quanto trovato a circolare alla guida della sua auto “*sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA*”.

Tuttavia, impugnando il verbale innanzi al Prefetto, l’automobilista contestava la sanzione evidenziando come, in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata, attraverso l’esibizione di una copia digitale del certificato di assicurazione, attraverso lo smartphone.

Ciononostante, il militare si era rifiutato di prendere atto dell’esibizione, ritenendola inidonea allo scopo, e aveva proceduto alla contestazione dell’illecito redigendo il verbale di cui è causa.

Innanzitutto, il multato agisce in opposizione all’ordinanza di ingiunzione della Prefettura.

In particolare, secondo la difesa, i militari avrebbero **disatteso la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la Polizia Stradale del 1° settembre 2016, Prot. n. 300/A/5931/16/106/15.**

La Circolare, infatti, prescrive che **può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso**, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, Codice della Strada o **senza che**, ai sensi dell’art. 180, comma 8, dello stesso Codice, **possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.**

LINK:

[Per caricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DAL 1° GENNAIO 2008 E’ OPERANTE L’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA (UIF) ?

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) è stata istituita presso la Banca d’Italia il **1° gennaio 2008**, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (c.d. “*Terza Direttiva antiriciclaggio*”), in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una **unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit - FIU)**, dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Vogliamo, tra parentesi, ricordare che la Direttiva 2005/60/CE è stata successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “*Quarta Direttiva Antiriciclaggio*”), recepita in Italia con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 231/2007, l’Ufficio Italiano Cambi (UIC), presso cui la FIU italiana era precedentemente collocata, è stato soppresso (art. 62) e pertanto l’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale è stata affidata all’UIF, che la svolge in piena autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d’Italia.

La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l’autorità incaricata di **acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della

trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali.

L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale.

L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nella sua attività non solo si avvale delle strutture della Banca d'Italia ma collabora attivamente e si avvale del contributo delle autorità di vigilanza, le FIU estere e le autorità e le forze di polizia competenti (come le sezioni speciali di polizia valutaria istituite presso la Guardia di Finanza).

LINK:

[Per saperne di più dal sito della FIU clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 23 AL 30 APRILE 2018)

1) Ministero dell'Interno - Decreto 13 aprile 2018: Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 19 febbraio 2018: Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo realizzate nell'ambito di accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 febbraio 2018: Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro delle opposizioni per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 28 marzo 2018: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 5 marzo 2018: Istituzione del registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)